



DELIBERAZIONE

n. 1954

del 5-11-2021

O G G E T T O

Convenzioni per la delega alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo con alcune strutture private titolari di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e non accreditate, nemmeno parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale.
Decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2200

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con note, agli atti, i legali rappresentanti delle seguenti strutture sanitarie private:

- Studio Odontoiatrico dr. Andrea Givani, con sede legale in Vicenza, Via Napoli n. 16, codice fiscale e P.IVA 01266860244;
- Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab, con sede legale in. Arzignano, Via Novara n. 6, codice fiscale e P.IVA 03950040240;

titolari di autorizzazione all'esercizio per attività sanitaria e non accreditate, nemmeno parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale hanno chiesto la stipula di una convenzione che consenta l'effettuazione della procedura di raccolta, preparazione ed utilizzo di emocomponente ad uso non trasfusionale di tipo autologo (cd. PRP) per le indicazioni cliniche autorizzate e nelle modalità previste dalla normativa vigente

Di seguito, e in sintesi, il quadro normativo di riferimento:

- ✓ Legge 21/10/2005, n. 219 *“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”* e al D.Lgs. 20 dicembre 2007 n. 261 avente per oggetto *“Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”*
- ✓ D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di approvazione dei Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza;
- ✓ D.M. 2/11/2015 *“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”*;
- ✓ D.G.R.V. 546 del 26/04/2016 di recepimento dell'Accordo Stato regioni n. 168/CSR del 20/10/2015 concernente *“Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni”*, in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
- ✓ D.G.R.V. 1741 del 7/11/2017 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 85/CSR del 25/5/2017 concernente *“Lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”*.
- ✓ D.M. del 1/08/2019 di istituzione, da parte del Centro Nazionale Sangue di un apposito gruppo tecnico multidisciplinare con il compito di verificare il grado di appropriatezza delle indicazioni terapeutiche già note e di quelle nuove;
- ✓ Indicazioni terapeutiche EUNT del 1° ottobre 2019 di classificazione delle indicazioni cliniche per l'impiego degli emocomponenti di tipo autologo e per uso non trasfusionale con grado di raccomandazione forte (1B), debole (2B) e molto debole (2C);

In base alla normativa vigente gli emocomponenti a uso non trasfusionale, ottenuti da un prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto di 60 ml, possono essere preparati presso strutture private, accreditate e non accreditate, nell'ambito di una specifica convenzione tra la struttura sanitaria interessata e l'Azienda sanitaria sede del ST territorialmente competente, con conferma del ruolo di monitoraggio, verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate.

In risposta al quesito proposto dalla scrivente Direzione da ultimo con nota prot. 72425 del 29/07/2020, il CRAT (Centro Regionale Attività Trasfusionali) ha chiarito che:

- le tariffe previste dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti 168/CSR del 20/10/2015, si riferiscono espressamente alle tariffe di quanto prodotto dai Servizi Trasfusionali e ceduto alle Aziende Sanitarie pubbliche, private accreditate e non accreditate;
- la rimborsabilità delle prestazioni 99.07.2 "Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente. Applicazione su superficie cutanea o mucosa" e 99.07.03 "Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente. Infiltrazione tessutale, intra-articolare o in sede chirurgica", previste dal nuovo DPC 12 gennaio 2017, è subordinata all'approvazione del tariffario nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- .- le prestazioni garantite dal SSN e, dunque, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) possono essere erogate da strutture sanitarie pubbliche e private purché accreditate con lo stesso SSN; non è prevista la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale per gli emocomponenti autologhi al di sotto dei 60ml prodotti presso strutture private non accreditate;
- in caso di produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale con modalità diverse da quelle da quelle previste dalla normativa vigente e per indicazioni cliniche non ancora consolidate, la struttura utilizzatrice propone e concorda con il SIT competente per territorio protocolli condotti secondo le buone pratiche cliniche.

Si precisa che la struttura sanitaria privata sosterrà gli oneri relativi all'attività di verifica e controllo svolta dal Servizio Trasfusionale di riferimento dell'Azienda U.L.SS., come quantificati dalla normativa vigente (D.G.R.V. 546/2016) e consistenti in € 500,00 per la stipula della convenzione, € 250,00 per l'attività di controllo per ogni visita ispettiva effettuata ed € 100,00 per ogni eventuale consulenza.

Per la stipula delle convenzioni con le Strutture di cui sopra si stimano ricavi pari a complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per n. 2 convenzioni) ed in complessivi € 1.500,00 (€ 250,00 a visita ispettiva) per le attività di controllo e vigilanza che andranno spesi per la remunerazione del personale medico del Servizio Trasfusionale aziendale U.L.SS. che svolgerà l'attività in regime di attività aziendale a pagamento ex art. 117 comma 7 del C.C.N.L. Area Sanita' del 19/12/2019.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula delle convenzioni in argomento tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e le seguenti strutture sanitarie private:

- Studio Odontoiatrico dr. Andrea Givani, con sede legale in Vicenza, Via Napoli n. 16, codice fiscale e P.IVA 01266860244;
- Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab, con sede legale in. Arzignano, Via Novara n. 6, codice fiscale e P.IVA 03950040240;

per il periodo decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2022 così come precisato nei disciplinari allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula delle convenzioni per la delega alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo, alle condizioni precisate nei disciplinari allegati alla presente deliberazione, quali sue parti integranti e sostanziali con le seguenti strutture sanitarie private:
 - Studio Odontoiatrico dr. Andrea Givani, con sede legale in Vicenza, Via Napoli n. 16, codice fiscale e P.IVA 01266860244;
 - Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab, con sede legale in. Arzignano, Via Novara n. 6, codice fiscale e P.IVA 03950040240;
2. di dare atto che i ricavi presunti per la stipula della convenzione e per l'attività di controllo e consulenza, sono stimati in complessivi € 2.500,00= che troveranno riferimento nel bilancio sanitario nel conto di ricavo 51.07.000100 e saranno così suddivisi:

anno 2021	€ 1.500,00=
anno 2022	€ 1.000,00=
3. di autorizzare il personale medico del Servizio Trasfusionale aziendale a svolgere l'attività di controllo e vigilanza in regime di attività aziendale a pagamento ex art. 117 comma 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019, che verrà effettuata al di fuori dell'orario istituzionale contrattualmente dovuto secondo criteri di rotazione e fungibilità;
4. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente le convenzioni sub punto n.1 nonché l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei dirigenti medici del Servizio Trasfusionale aziendale quali consulenti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza;
5. di notificare il presente provvedimento al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali del Veneto (C.R.A.T.);
6. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 6-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 6-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PRODUZIONE E

ALL'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE

DI TIPO AUTOLOGO

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "Azienda fornitrice", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMG57E59G288F),

E

Studio Odontoiatrico dr. Andrea Givani, di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in Vicenza, Via Napoli, 16 - codice fiscale e partita IVA n. 01266860244, rappresentata dal dr. Andrea Givani

PREMESSO CHE:

– la raccolta, la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale rientrano nella normativa nazionale di riferimento: Legge 21/10/2005, n. 219, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e D.M. 01/08/2019;

– con il Decreto del Ministro della Salute 2/11/2015 "*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*", Allegato X° punto E si stabilisce che la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi Trasfusionali può essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche, prive di Servizio Trasfusionale, e private, accreditate o non accreditate, nell'ambito della convenzione con l'Azienda sanitaria nel cui territorio opera il Servizio Trasfusionale di riferimento;

– con la D.G.R.V. n. 546 del 26/4/2016 sono stati autorizzati la produzione e

AZIENDA ULSS 8 BERICA
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0104718 E 13/10/2021
Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)



l'utilizzo degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale presso strutture

regionali pubbliche, prive di Servizio Trasfusionale, e private, accreditate e non

accreditate, limitatamente al prodotto concentrato piastrinico ottenuto da prelievo

venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato – autologo;

– con D.G.R.V. n. 1741 del 7/11/2017 è stato recepito l'Accordo tra Governo,

Regioni e Province Autonome n. 85/CSR del 25/5/2017 concernente *“Lo schema*

tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e

quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio

trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina

trasfusionale ”;

– con D.M. del 1° agosto 2019, il Centro Nazionale Sangue è stato incaricato

di istituire un apposito gruppo tecnico multidisciplinare con il compito di verificare

il grado di appropriatezza delle indicazioni terapeutiche già note e di quelle nuove.

– con le indicazioni terapeutiche del 1° ottobre 2019, il Gruppo di Lavoro

incaricato dal Centro Nazionale Sangue ha classificato le indicazioni cliniche per

l'impiego degli emocomponenti di tipo autologo e per uso non trasfusionale

individuando indicazioni cliniche con grado di raccomandazione forte (1B), debole

(2B) e molto debole (2C) (All. 1);

– in sintesi e in base alla normativa vigente gli emocomponenti a uso

non trasfusionale, ottenuti da un prelievo di sangue dello stesso paziente al di

sotto di 60 ml, possono essere preparati presso strutture private, accreditate e

non accreditate, nell'ambito di una specifica convenzione tra la struttura

sanitaria interessata e l'Azienda sanitaria sede del ST territorialmente

competente, con conferma del ruolo di monitoraggio, verifica e controllo della

qualità delle prestazioni erogate;

	<ul style="list-style-type: none"> - le tariffe previste dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le 	
	<ul style="list-style-type: none"> Province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti 168/CSR del 20/10/2015, si 	
	<ul style="list-style-type: none"> referiscono espressamente alle <u>tariffe di quanto prodotto dai Servizi</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>Trasfusionali e ceduto alle Aziende Sanitarie pubbliche, private accreditate e</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>non accreditate;</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la rimborsabilità delle prestazioni 99.07.2 “Somministrazione 	
	<ul style="list-style-type: none"> terapeutica non trasfusionale di emocomponente. Applicazione su superficie 	
	<ul style="list-style-type: none"> cutanea o mucosa” e 99.07.03 “Somministrazione terapeutica non trasfusionale 	
	<ul style="list-style-type: none"> di emocomponente. Infiltrazione tessutale, intra-articolare o in sede chirurgica”, 	
	<ul style="list-style-type: none"> previste dal nuovo DPC 12 gennaio 2017, è subordinata all'approvazione del 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>tariffario nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>le prestazioni garantite dal SSN</u> e, dunque, comprese nei livelli 	
	<ul style="list-style-type: none"> essenziali di assistenza (LEA) <u>possono essere erogate da strutture sanitarie</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>pubbliche e private purché accreditate con lo stesso SSN;</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>non è prevista la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>Regionale per gli emocomponenti autologhi al di sotto dei 60ml prodotti presso</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>strutture private non accreditate;</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale 	
	<ul style="list-style-type: none"> con modalità diverse da quelle da quelle previste dalla normativa vigente e per 	
	<ul style="list-style-type: none"> indicazioni cliniche non ancora consolidate, <u>la struttura utilizzatrice propone e</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>concorda con il SIT competente per territorio protocolli condotti secondo le</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <u>buone pratiche cliniche.</u> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la Struttura sanitaria ricevente, con prot. 105473 del 19/10/2018, ha chiesto 	
	<ul style="list-style-type: none"> all'Azienda fornitrice di stipulare una convenzione che consenta l'effettuazione 	
	<ul style="list-style-type: none"> della procedura di raccolta, preparazione ed utilizzo di emocomponente ad uso non 	

trasfusionale di tipo autologo nelle modalità previste dalla normativa vigente;

– con lettera Prot. 42350/2019, l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda

ha autorizzato la Struttura alla produzione e all'utilizzo di emocomponente ad uso

non trasfusionale di tipo autologo per le sole indicazioni terapeutiche con grado di

raccomandazione forte (1B) e di cui all'allegato 1 citato.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è:

a) la concessione di delega a produrre ed utilizzare emocomponenti ad uso topico di origine autologa nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione stessa;

b) la fornitura di attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore Sanitario della Struttura sanitaria è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, fra i medici operanti nella Struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

L'Azienda U.L.SS. rende disponibili la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:

a) effettuare periodicamente, almeno una volta all'anno, di norma con preavviso, le visite ispettive presso la Struttura per verificare il rispetto di quanto concordato, incluse le indicazioni cliniche esclusive per l'attività in parola, la tracciabilità delle prestazioni effettuate, nonché la corretta

applicazione delle normative vigenti in materia di attività trasfusionale.

b) verbalizzare l'esito di ogni visita ed eventuali azioni preventive/correttive

richieste alla Struttura sono oggetto di ulteriore verifica prima della

successiva visita ispettiva.

c) effettuare sugli emocomponenti per uso non trasfusionale di tipo autologo

prodotti tutti i necessari controlli di qualità, secondo le modalità e le

tempistiche stabilite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice in

coerenza alla normativa nazionale. Si avvarrà per tali controlli di un

Laboratorio certificato e comunque concordato con l'Azienda fornitrice.

La Struttura sanitaria, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

a) non porre a carico del paziente, in alcun modo, né direttamente né

indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale,

inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per

indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate

attraverso il previsto gruppo multidisciplinare;

b) comunicare all'Azienda U.L.SS. il nominativo del medico referente

dell'attività trasfusionale in convenzione;

c) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste

dalle vigenti disposizioni;

d) far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale dell'Azienda

U.L.SS. la dichiarazione di avvenuta applicazione e la notifica di reazioni ed

eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo;

e) adottare protocolli operativi, sotto la supervisione del Servizio Trasfusionale

dell'Azienda U.L.SS., atti a garantire il rispetto degli standard qualitativi

previsti dalla normativa vigente, con specifico riferimento alle indicazioni

all'utilizzo, alle modalità di ottenimento del consenso informato, alle fasi

del processo di produzione ed alla qualificazione della strumentazione

utilizzata;

f) conservare le schede di avvenuta prestazione che saranno verificate in

occasione delle visite ispettive; in caso di cessata attività la Struttura

sanitaria ricevente dovrà trasferire la documentazione al Servizio

Trasfusionale dell'Azienda fornitrice;

g) segnalare al Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice eventuali

problemi tecnici o malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate nella

preparazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale;

h) utilizzare per la produzione e l'applicazione degli emocomponenti per uso

non trasfusionale dispositivi medici autorizzati per l'uso specifico secondo

il D.L. 24 febbraio 1997, n. 46 (classe IIa o superiore);

i) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste

dalle vigenti disposizioni;

Art. 3 - Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale

La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione,

consegna ed emovigilanza degli emocomponenti, da utilizzare per uso non

trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda e la Struttura sanitaria definiscono tipologia

di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

Art. 4 – Produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non

trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionale

La Struttura sanitaria può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non

trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 ml per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente.

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda e la Struttura sanitaria definiscono le attività, prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda U.L.SS.:

- in base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al decreto 2/11/2015, da ultimo con indicazioni terapeutiche del 1° ottobre 2019, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione in conformità alla normativa vigente;

- svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

Art. 5 – Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso

informato

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla

diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25

maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alla presente convenzione è

la Struttura sanitaria.

La Struttura sanitaria nomina l'Azienda Responsabile esterno del trattamento dei

dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai

sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento

delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali della

Struttura sanitaria ricevente e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Azienda, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel

continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in

merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del

trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e

sulla tipologia di trattamento effettuata; a conservare i dati per un periodo non

superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali cioè la Struttura

sanitaria gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando

scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione

delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e,

infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II

del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Per l'informativa e il consenso informato all'applicazione degli emocomponenti si

seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

Art. 6 – Tracciabilità

La Struttura sanitaria garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.

Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalla vigenti disposizioni.

Art. 7 – Responsabilità

La responsabilità di eventuali danni a pazienti, conseguenti al mancato rispetto della normativa vigente e di eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Trasfusionale dell’Azienda è esclusivamente a carico della Struttura sanitaria.

L’Azienda resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura sanitaria ed il paziente e comunque verrà tenuta dalla medesima Struttura sanitaria manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

Art. 8 – Rapporti economici

La Struttura sanitaria corrisponderà all’Azienda una somma pari a € 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione.

Ai sensi della D.G.R.V. n. 546/2016 l’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione: pertanto, la predetta somma di € 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria anche nel caso di rinnovo.

La Struttura sanitaria corrisponderà all’Azienda fornitrice per le attività di controllo e vigilanza di cui all’art. 2, una somma pari a € 250,00, per ogni visita ispettiva effettuata ed una somma pari a € 100,00 per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici.

Art. 9 - Modalità di pagamento

Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria entro la scadenza

indicata sulle fatture emesse dall'Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o

Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Art. 10 – Durata e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2022, salvo recesso anticipato di una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

Sei mesi prima del termine della scadenza, le Parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

La presente convenzione può essere, inoltre, disdetta dall'Azienda a seguito dell'accertamento della mancanza di requisiti che renda inidonea la Struttura sanitaria allo svolgimento dell'attività secondo quanto definito dalla presente convenzione.

Art. 11 -Foro Competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 12 – Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li 11 10 2021

Per Studio Odontoiatrico

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale



(Andrea Givani)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li 11 10 2021,

Per Studio Odontoiatrico

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale



(Andrea Givani)

(Maria Giuseppina Bonavina)



CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PRODUZIONE E

ALL'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE

DI TIPO AUTOLOGO

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "Azienda fornitrice", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

E

Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in Arzignano, via Novara, 6 - codice fiscale e partita IVA n. 03950040240,

PREMESSO CHE:

– la raccolta, la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale rientrano nella normativa nazionale di riferimento: Legge 21/10/2005, n. 219, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e D.M. 01/08/2019;

– con il Decreto del Ministro della Salute 2/11/2015 "*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*", Allegato X° punto E si stabilisce che la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi Trasfusionali può essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche, prive di Servizio Trasfusionale, e private, accreditate o non accreditate, nell'ambito della convenzione con l'Azienda sanitaria nel cui territorio opera il Servizio Trasfusionale di riferimento;

– con la D.G.R.V. n. 546 del 26/4/2016 sono stati autorizzati la produzione e

l'utilizzo degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale presso strutture regionali pubbliche, prive di Servizio Trasfusionale, e private, accreditate e non accreditate, limitatamente al prodotto concentrato piastrinico ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato – autologo;

– con D.G.R.V. n. 1741 del 7/11/2017 è stato recepito l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 85/CSR del 25/5/2017 concernente *“Lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale ”*;

– con D.M. del 1° agosto 2019, il Centro Nazionale Sangue è stato incaricato di istituire un apposito gruppo tecnico multidisciplinare con il compito di verificare il grado di appropriatezza delle indicazioni terapeutiche già note e di quelle nuove.

– con le indicazioni terapeutiche del 1° ottobre 2019, il Gruppo di Lavoro incaricato dal Centro Nazionale Sangue ha classificato le indicazioni cliniche per l'impiego degli emocomponenti di tipo autologo e per uso non trasfusionale individuando indicazioni cliniche con grado di raccomandazione forte (1B), debole (2B) e molto debole (2C) (All. 1);

– in sintesi e in base alla normativa vigente gli emocomponenti a uso non trasfusionale, ottenuti da un prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto di 60 ml, possono essere preparati presso strutture private, accreditate e non accreditate, nell'ambito di una specifica convenzione tra la struttura sanitaria interessata e l'Azienda sanitaria sede del ST territorialmente competente, con conferma del ruolo di monitoraggio, verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate;

	<p>– le tariffe previste dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le</p>	
	<p>Province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti 168/CSR del 20/10/2015, si</p>	
	<p>riferiscono espressamente alle <u>tariffe di quanto prodotto dai Servizi</u></p>	
	<p><u>Trasfusionali e ceduto alle Aziende Sanitarie pubbliche, private accreditate e</u></p>	
	<p><u>non accreditate;</u></p>	
	<p>– la rimborsabilità delle prestazioni 99.07.2 “Somministrazione</p>	
	<p>terapeutica non trasfusionale di emocomponente. Applicazione su superficie</p>	
	<p>cutanea o mucosa” e 99.07.03 “Somministrazione terapeutica non trasfusionale</p>	
	<p>di emocomponente. Infiltrazione tessutale, intra-articolare o in sede chirurgica”,</p>	
	<p>previste dal nuovo DPC 12 gennaio 2017, è subordinata all’approvazione del</p>	
	<p><u>tariffario nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;</u></p>	
	<p>– <u>le prestazioni garantite dal SSN e, dunque, comprese nei livelli</u></p>	
	<p><u>essenziali di assistenza (LEA) possono essere erogate da strutture sanitarie</u></p>	
	<p><u>pubbliche e private purché accreditate con lo stesso SSN;</u></p>	
	<p>– <u>non è prevista la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario</u></p>	
	<p><u>Regionale per gli emocomponenti autologhi al di sotto dei 60ml prodotti presso</u></p>	
	<p><u>strutture private non accreditate;</u></p>	
	<p>– in caso di produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale</p>	
	<p>con modalità diverse da quelle da quelle previste dalla normativa vigente e per</p>	
	<p>indicazioni cliniche non ancora consolidate, <u>la struttura utilizzatrice propone e</u></p>	
	<p><u>concorda con il SIT competente per territorio protocolli condotti secondo le</u></p>	
	<p><u>buone pratiche cliniche.</u></p>	
	<p>– la Struttura sanitaria ha chiesto all’Azienda fornitrice di stipulare una</p>	
	<p>convenzione che consenta l’effettuazione della procedura di raccolta, preparazione</p>	
	<p>ed utilizzo di emocomponente ad uso non trasfusionale di tipo autologo nelle</p>	

modalità previste dalla normativa vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è:

a) la concessione di delega a produrre ed utilizzare emocomponenti ad uso topico di origine autologa nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione stessa;

b) la fornitura di attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore Sanitario della Struttura sanitaria è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, fra i medici operanti nella Struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

L'Azienda U.L.SS. rende disponibili la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:

a) effettuare periodicamente, almeno una volta all'anno, di norma con preavviso, le visite ispettive presso la Struttura per verificare il rispetto di quanto concordato, incluse le indicazioni cliniche esclusive per l'attività in parola, la tracciabilità delle prestazioni effettuate, nonché la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di attività trasfusionale.

b) verbalizzare l'esito di ogni visita ed eventuali azioni preventive/correttive richieste alla Struttura sono oggetto di ulteriore verifica prima della successiva visita ispettiva.

c) effettuare sugli emocomponenti per uso non trasfusionale di tipo autologo

prodotti tutti i necessari controlli di qualità, secondo le modalità e le

tempistiche stabilite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice in

coerenza alla normativa nazionale. Si avvarrà per tali controlli di un

Laboratorio certificato e comunque concordato con l'Azienda fornitrice.

La Struttura sanitaria, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei

relativi aggiornamenti, si impegna a:

a) non porre a carico del paziente, in alcun modo, né direttamente né

indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale,

inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per

indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate

attraverso il previsto gruppo multidisciplinare;

b) comunicare all'Azienda U.L.SS. il nominativo del medico referente

dell'attività trasfusionale in convenzione;

c) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste

dalle vigenti disposizioni;

d) far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale dell'Azienda

U.L.SS. la dichiarazione di avvenuta applicazione e la notifica di reazioni ed

eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo;

e) adottare protocolli operativi, sotto la supervisione del Servizio Trasfusionale

dell'Azienda U.L.SS., atti a garantire il rispetto degli standard qualitativi

previsti dalla normativa vigente, con specifico riferimento alle indicazioni

all'utilizzo, alle modalità di ottenimento del consenso informato, alle fasi

del processo di produzione ed alla qualificazione della strumentazione

utilizzata;

f) conservare le schede di avvenuta prestazione che saranno verificate in

occasione delle visite ispettive; in caso di cessata attività la Struttura

sanitaria dovrà trasferire la documentazione al Servizio Trasfusionale

dell'Azienda fornitrice;

g) segnalare al Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice eventuali

problemi tecnici o malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate nella

preparazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale;

h) utilizzare per la produzione e l'applicazione degli emocomponenti per uso

non trasfusionale dispositivi medici autorizzati per l'uso specifico secondo

il D.L. 24 febbraio 1997, n. 46 (classe IIa o superiore);

i) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste

dalle vigenti disposizioni;

Art. 3 - Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale

La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione,

consegna ed emovigilanza degli emocomponenti, da utilizzare per uso non

trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda e la Struttura sanitaria definiscono tipologia

di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

Art. 4 – Produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non

trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionale

La Struttura sanitaria può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non

trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 ml per

singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della

normativa vigente.

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda e la Struttura sanitaria definiscono le attività,

prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda U.L.SS.:

- in base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al decreto 2/11/2015, da ultimo con indicazioni terapeutiche del 1° ottobre 2019, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione in conformità alla normativa vigente;
- svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

Art. 5 – Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso

informato

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alla presente convenzione è la Struttura sanitaria.

La Struttura sanitaria nomina l'Azienda Responsabile esterno del trattamento dei

dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai

sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento

delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali della

Struttura sanitaria e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Azienda, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel

continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in

merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del

trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e

sulla tipologia di trattamento effettuata; a conservare i dati per un periodo non

superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali cioè la Struttura

sanitaria gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando

scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione

delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e,

infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II

del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Per l'informativa e il consenso informato all'applicazione degli emocomponenti si

seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

Art. 6 – Tracciabilità

La Struttura sanitaria garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche

informatiche, previste dalla normativa vigente.

Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti

minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalla vigenti disposizioni.

Art. 7 – Responsabilità	
La responsabilità di eventuali danni a pazienti, conseguenti al mancato rispetto della	
normativa vigente e di eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Trasfusionale	
dell’Azienda è esclusivamente a carico della Struttura sanitaria.	
L’Azienda resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura	
sanitaria ed il paziente e comunque verrà tenuta dalla medesima Struttura sanitaria	
manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei	
suoi confronti.	
Art. 8 – Rapporti economici	
La Struttura sanitaria corrisponderà all’Azienda una somma pari a € 500,00 per la	
durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del	
controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione.	
Ai sensi della D.G.R.V. n. 546/2016 l’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova	
convenzione: pertanto, la predetta somma di € 500,00 è dovuta dalla Struttura	
sanitaria anche nel caso di rinnovo.	
La Struttura sanitaria corrisponderà all’Azienda fornitrice per le attività di controllo	
e vigilanza di cui all’art. 2, una somma pari a € 250,00, per ogni visita ispettiva	
effettuata ed una somma pari a € 100,00 per ogni consulenza eventualmente	
richiesta dalla struttura su casi specifici.	
Art. 9 - Modalità di pagamento	
Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria entro la scadenza	
indicata sulle fatture emesse dall’Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o	
Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.	
Art. 10 – Durata e recesso	
La presente convenzione ha validità dal 1/06/2021 al 31/12/2022, salvo recesso	

anticipato di una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta

certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

Sei mesi prima del termine della scadenza, le Parti ne definiscono il rinnovo, sulla

base della programmazione regionale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di

Coordinamento per le attività trasfusionali.

La presente convenzione può essere, inoltre, disdetta dall'Azienda a seguito

dell'accertamento della mancanza di requisiti che renda inidonea la Struttura

sanitaria allo svolgimento dell'attività secondo quanto definito dalla presente

convenzione.

Art. 11 -Foro Competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è

esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 12 – Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria, ai sensi

dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono

a carico della parte richiedente.

- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge

241/1990 e s.m.i.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.


Li _____

Per MedicRiab

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale



(Emanuela Bertinato)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.


Li _____,

Per MedicRiab

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale



(Emanuela Bertinato)

(Maria Giuseppina Bonavina)